



Regolamento sul divieto di fumo

(emanato con DD n. 412 del 26 luglio 2016 pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale on-line, entrata in vigore 10 agosto 2016)

Art. 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Costituzione (Art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 e s.m.i.;
- Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.;
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e s.m.i.;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 306 del 27 dicembre 2004;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 conv. dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013;
- Decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016.

Art. 2 DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento gli utenti che accedono nei luoghi/servizi della Scuola Normale Superiore, il personale dipendente (personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico/amministrativo/bibliotecario), gli studenti, i collaboratori esterni o in convenzione e ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali/servizi stessi o che utilizzi autoveicoli in uso alla Scuola.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e i veicoli della Scuola o in uso alla Scuola. A tal fine sono apposti, in modo e posizione ben visibili, opportuni cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso, delle sanzioni applicabili nonché l'elenco delle persone preposte alla vigilanza. I cartelli recano indicazioni e prescrizioni sia in lingua italiana sia in lingua inglese e in linguaggio braille.

Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche, equiparate a quelle convenzionali.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14.12.1995, il Segretario generale provvede a formale individuazione, per ogni struttura della Scuola, di uno o più dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto cui competono l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione e le relative procedure amministrative conseguenti.

2. Gli incaricati preposti all'applicazione del divieto hanno i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, che devono essere collocati in posizione ben visibile nei luoghi ove vige il divieto;
 - vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
3. Nello svolgimento delle funzioni suddette, gli incaricati devono osservare quanto stabilito dall'art. 55novies del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.. L'attività oggetto dell'incarico è svolta durante l'orario di servizio, costituisce dovere d'ufficio e non dà luogo a compensi aggiuntivi o indennità ulteriori.
4. Il personale tutto è comunque tenuto a collaborare nella vigilanza e a segnalare agli incaricati ogni infrazione relativa al divieto di fumo.

Art. 5 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE

1. In caso di accertamento della trasgressione del divieto di cui all'art. 3, l'incaricato di cui all'articolo precedente effettua la contestazione immediata al trasgressore, previa identificazione dello stesso mediante esibizione di documento d'identità o di riconoscimento e dichiarazione di essere incaricato preposto alla vigilanza sul divieto di fumo, e procede a redigere il verbale. L'originale del verbale resta agli atti della Scuola, una copia viene consegnata al trasgressore e una copia viene trasmessa all'Autorità prefettizia.
2. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, l'incaricato deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
3. Il trasgressore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".
4. Qualora il trasgressore sia conosciuto dall'incaricato e si rifiuti di firmare o ricevere il verbale, l'incaricato inserisce nel verbale l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di far inserire le proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
5. Se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4, gli estremi della violazione debbono essere notificati al trasgressore entro trenta giorni dall'accertamento, mediante raccomandata a/r. E' ammessa la notificazione per via telematica nei casi previsti dalla legislazione in materia.

Art. 6 SANZIONI

1. I trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli precedenti sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584 dell'11.11.1975 e s.m.i. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, nei casi in cui all'art. 5 comma 5, dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.
2. Poiché ai dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.04, presso la Tesoreria provinciale, oppure utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, in banca o presso gli uffici postali oppure con bollettino di c/c postale intestato alla

tesoreria provinciale di Pisa n° c/c 2568 (*Causale: Infrazione divieto di fumo – “Scuola Normale Superiore”*) presso gli uffici postali.

3. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al Segretario generale. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

4. Nel caso in cui il trasgressore non provveda ad ottemperare alla prescritta sanzione, il Segretario generale informerà, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i., l'autorità prefettizia affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

Art. 7 FORME DI TUTELA

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire all'Autorità prefettizia scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

2. Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto può proporsi ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice di pace competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

Art. 8 NORME GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, in particolare alla Legge n. 689/1981 e alla Legge n. 241/1990.

2. Gli accertamenti delle violazioni e le relative sanzioni effettuati da soggetti diversi dai dipendenti di cui all'art. 4 sono disciplinati dalla normativa ad essi applicabile.

3. Il Segretario generale può modificare o aggiornare con proprio provvedimento lo schema di verbale allegato 1. L'atto è pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola.

4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio direttivo ed emanato con decreto del Direttore. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo ufficiale on-line del decreto di emanazione, salvo che nello stesso non sia previsto un termine maggiore. Salvo quanto previsto al comma precedente, le modifiche sono approvate, emanate e divengono efficaci con le medesime modalità.

Allegati:

- Allegato 1: schema di Verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo

Allegato 1

“Verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo Legge 11 novembre 1975, n. 584 e s.m.i.”

n. del

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, presso l'edificio della Scuola Normale Superiore, sito inVia, n..... il sottoscritto, in qualità di addetto alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nei locali della Scuola Normale Superiore e incaricato di procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. ____ del _____, accerta che:

il Sig./la Sig.ra, nat ... a (...) e residente a (...), Via, n. documento d'identità/riconoscimento....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto

.....
.....
.....
.....
.....

(eventualmente) ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 e s.m.i. (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

.....
Sono presenti e in grado di testimoniare _____

Commina allo/a stesso/a una ammenda¹ pari a € _____ e gli/le consegna un **modulo F23** (agenzia della entrate) con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....
.....
.....
.....

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

a) in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il **modulo F23, codice tributo 131 T**, e indicando la causale del versamento
(*Infrazione al divieto di fumo – Scuola Normale Superiore-Verbale n. _____ del _____*)

b) direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;

¹ La sanzione pecuniaria varia da € 27,50 a € 275,00 (art. 7 della Legge n. 584 dell'11.11.1975 come modificato dalla Legge n. 448/2001 e dalla Legge n. 311/2004) ed è passibile di aggravante ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza).

c) presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola Normale Superiore onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro 60 (sessanta) giorni, questo Ufficio provvederà a trasmettere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 al Prefetto di _____.

Entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di contestazione immediata del presente verbale o dalla data della notifica degli estremi della violazione, l'interessato, ai sensi art. 18 L. 689/81 può far pervenire al Prefetto di _____ e, per conoscenza a questo Ufficio, scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma, per ricevuta.

Non viene consegnato all'interessato perché

Il Verbalizzante

Il Trasgressore
